

CAMERA DEI DEPUTATI N. 864

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MISURACA, AMATO

Disposizioni in materia di ricalcolo dell'indennità di buonuscita
per il comparto della pubblica sicurezza

Presentata il 14 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 maggio 1959, n. 324, veniva istituita l'indennità integrativa speciale per il personale di pubblica sicurezza e tutti i dipendenti pubblici pagata fuori busta paga, ma valida ai fini pensionistici. La medesima legge istituiva analoga indennità per i dipendenti degli enti locali, valevole oltre che per i fini pensionistici anche per il ricalcolo della buonuscita all'atto della cessazione del lavoro. La disparità venutasi a creare non è stata sanata dai Governi di allora per motivi di bilancio. È intervenuta, tuttavia, la Corte costituzionale, che con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, riconoscendo la illegittimità della normativa di cui agli articoli 3 e 38 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, all'articolo 1 della legge n. 324 del 1959 ed agli articoli 13 e 26 della legge n. 70 del 1975, nella parte in cui prevedevano meccanismi legislativi tali da consentire che l'indennità integrativa speciale fosse computata nell'importo dell'indennità di buonuscita determinando, quindi, una sperequazione a danno del personale del pubblico impiego, esortava di conseguenza il Governo ad emanare apposite norme per sanare l'ingiustizia. Il Parlamento, su iniziativa del Governo, ha approvato la legge 29 gennaio 1994, n. 87, con la quale ha riconosciuto il ricalcolo della buonuscita sull'indennità integrativa speciale per il personale in servizio e quello collocato a riposo a decorrere dal

1° dicembre 1984, purché avesse interrotto la prescrizione aprendo un contenzioso tramite l'organo amministrativo giurisdizionale. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto, con sentenza del 1996, il diritto al ricalcolo della buonuscita sull'indennità integrativa per tutti i dipendenti pubblici statali collocati in pensione dal 27 maggio

1959 al 30 novembre 1984, comprensiva degli interessi di legge e di rivalutazione monetaria. Ad oggi, tale sentenza non è stata presa in considerazione dal Governo. La presente proposta di legge intende accogliere quest'ultimo principio ed eliminare l'ingiustizia descritta, in particolare, per il comparto della pubblica sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I benefici di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, si estendono anche ai dipendenti del comparto della pubblica sicurezza collocati a riposo antecedentemente al 1° dicembre 1984, nonché a coloro che non hanno interrotto la prescrizione aprendo un contenzioso amministrativo.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002700